



## **CIRCOLARE INFORMATIVA: GIUGNO 2015**

### **QUIR – TFR IN BUSTA PAGA AI DIPENDENTI**

La Quir è la 'Quota integrativa della retribuzione' corrisponde al TFR maturato nel mese ed erogato subito in busta paga. Può essere richiesto dal dipendente da marzo 2015 a giugno 2018 con opzione irrevocabile fino al 2018 e solo dai dipendenti con almeno 6 mesi di anzianità aziendale.

La QUIR è tassata per il dipendente in modo ordinario e non in tassazione separata, non è soggetta ad Inps e non si considera al fine del calcolo al diritto del contributo degli 80 euro.

### **RIFORMA DEL LAVORO 2015 – JOB ACTS**

\*\* In caso di licenziamento l'indennità per il dipendente è pari a 2 mesi per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 mesi ed un massimo di 24 mesi;

\*\* Per i disoccupati l'indennità Naspi è prevista fino a 2 anni dalla perdita del lavoro; avranno diritto coloro che hanno almeno 13 settimane di retribuzione negli ultimi 4 anni o 30 giorni negli ultimi 12 mesi;

\*\* Contratto a tempo determinato: massimo 36 mesi con 5 possibilità di proroghe;

\*\* Si ricorda che da Febbraio 2015 non è più possibile stipulare nuovi contratti Co.Co.Pro; possibili nuovi contratti solo se previsti nei casi particolari dai Ccnl, mentre quelli in essere potranno proseguire solo fino alla scadenza;

\*\* In caso di licenziamento per motivi economici della ditta, in nessun caso c'è la possibilità per il lavoratore di essere riassunto ma c'è solo un indennizzo economico da 4 a 24 mensilità;

\*\* In caso di licenziamento per motivi disciplinari la reintegra avviene solo se la motivazione è inesistente;

\*\* Da maggio 2015 la Naspi sostituisce l'Aspi e tutela anche i Co.Co.Co (amministratori etc);

\*\* Assunzioni a tempo determinato possibili solo fino al 20% del totale organico, se la ditta supera questo parametro non c'è più l'obbligo di assunzione ma solo una multa.

### **LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO**

**Abrogata la responsabilità solidale fiscale dal 13/12/2014. Rimane però ancora in essere la responsabilità contributiva / retributiva** (relativa al corretto versamento di retribuzioni, contributi previdenziali e premi assicurativi), in pratica committente (imprenditore / sostituto d'imposta), appaltatore e subappaltatore sono solidalmente responsabili per il regolare versamento di retribuzioni, comprese le quote TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Tale responsabilità solidale in capo al committente trova applicazione nel limite di 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto.

Con riferimento ai contributi, ciò significa che l'INPS può richiedere il "recupero" dei contributi al responsabile solidale (committente) entro 2 anni dalla fine del contratto di appalto fermo restando il termine ordinario di 5 anni per il recupero contributivo nei confronti del sostituto d'imposta inadempiente (appaltatore / subappaltatore).

La disciplina in esame non trova applicazione :

- se il committente è una persona fisica "privato";
- con riferimento ai contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

### **LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE - VOUCHER**

Lavoro accessorio dal 2015: per il lavoratore viene innalzato il limite massimo da euro 5000 netti a euro 7000 netti annui, per le committenti invece il limite resta euro 2000 netti per ogni singolo lavoratore e con un massimo di 30 gg di collaborazione per ogni anno con ogni singolo collaboratore.

### **ABROGAZIONE COMUNICAZIONE IVA – PROROGA AL 2017**

Sono **prorogate dal 2016 al 2017** le disposizioni della Finanziaria 2015 che prevedono:

- l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. Non sarà pertanto più consentita l'inclusione della **dichiarazione IVA** nel mod. UNICO a partire dal 2017 che **quindi dovrà essere inviata autonomamente**.
- a partire dal **2017 la dichiarazione iva dovrà essere inviate entro la fine di febbraio**, prima della proroga in oggetto tale scadenza era fissata per il 2016.